

COMUNE DI MONTE SAN MARTINO

COPIA DI DELIBERAZIONE
DEL
CONSIGLIO COMUNALE

C.D.C. 43 032

DELIBERAZIONE NUMERO 27 DEL 23-12-20

**OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DEL SERVIZIO RIFIUTI
ANNO 2020**

L'anno duemilaventi il giorno ventitre del mese di dicembre, alle ore 21:30, nella sala delle adunanze si é riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, sessione Straordinaria in Prima convocazione.
Alla trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta Pubblica risultano presenti e assenti i consiglieri:

=====

POMPEI MATTEO	P	MARZIALETTI VALERIA	P
GHEZZI VALERIANO	P	FURIANI MICHELE	P
CARASSAI VALENTINA	P	ANSELMi MASSIMILIANO	P
ABBATI PIER-NICOLA	P	ANSELMi GABRIELE	A
ANSELMi GIOVANNI	P	ANSELMi RAFFAELE	P
MECOZZI GIANNA	P		

=====

Assegnati n.[11] In carica n.[11] Assenti n.[1] Presenti n.[10]
Partecipa in qualità di segretario verbalizzante il SEGRETARIO COMUNALE
Sig. ERCOLI PASQUALE
Assume la presidenza il Sig. POMPEI MATTEO
SINDACO
Constatata la legalità della seduta, il Presidente dichiara aperta la stessa ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei signori :

La dott.ssa Ludovica Conti procede all'esposizione dei contenuti dell'atto, su invito del Sindaco. La stessa dichiara che l'ATO 3 di Macerata ha validato il Piano Finanziario dei Rifiuti del Comune di Monte San Martino secondo i criteri previsti dall'Autorità per la Regolazione dell'Energia, Reti e Ambienti (ARERA); il nuovo Piano economico finanziario prevede la percentuale di aumento della TARI 2020 del 5,23% rispetto alle tariffe 2020 deliberate dal Consiglio Comunale in via provvisoria sulla base del piano dei costi 2019. Il maggior costo sarà ammortizzato dagli utenti in 3 annualità, come per legge. Il Sindaco apre la discussione. Il Consigliere Anselmi Massimiliano chiede se il comune può farsi carico del maggior costo. Il Segretario Comunale dichiara che il Tributo sui rifiuti deve coprire i costi di esercizio e di investimento in modo integrale e completo, e pertanto, l'ente non può sostituirsi ai contribuenti. Il Sindaco, a chiusura della discussione, pone a votazione l'approvazione dell'atto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha istituito, dal 1° gennaio 2014 la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, ha abolito, con decorrenza 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della componente TARI;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra le altre, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga»;
- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019, ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di disciplina delle entrate prevista dall'art. 52 del d. lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

RICHIAMATO l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale regola la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente, o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti, e rimette all'ARERA il compito di approvare il

predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

TENUTO CONTO CHE nel territorio in cui opera il Comune di Monte San Martino è presente e operante l'Ente di Governo dell'Ambito, previsto ai sensi del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, ossia l'ATA Rifiuti ATO3 Macerata, il quale svolge pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019;

RICHIAMATE le deliberazioni di ARERA n. 57 del 03/03/2020, contenente semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, n. 158 del 05/05/2020, riportante misure urgenti a tutela degli utenti del servizio rifiuti in seguito all'emergenza sanitaria e la determinazione della medesima Autorità n. 2 del 27/03/2020, contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;

TENUTO CONTO delle conseguenze dell'emergenza epidemiologica in atto a causa della diffusione del virus COVID-19 e dei provvedimenti emergenziali emanati dal Governo e dalle Autorità locali, che hanno determinato un inevitabile rallentamento nel processo di definizione e validazione dei piani finanziari del servizio integrato di gestione dei rifiuti, già reso complesso dall'introduzione con decorrenza 2020 delle nuove regole fissate dall'ARERA;

VISTI:

- l'art. 1, comma 654, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, per il quale l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e della quota variabile, deve avvenire con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione dei bilanci di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

CONSIDERATO CHE ai fini della determinazione delle tariffe:

- è stato emanato il D.P.R. 158/1999 recante il Regolamento di attuazione del metodo normalizzato per il passaggio dalla tariffa di cui al d.lgs. 22/1997;
- è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999;
- le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche, secondo le disposizioni del D.P.R. 158/1999;

- la tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed i relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alla quantità di rifiuti conferiti al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.
- la tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività;

EVIDENZIATO CHE per applicare le tariffe conformi al criterio “chi inquina paga”, la norma in vigore propone due modalità alternative descritte, rispettivamente, al comma 651 ed al comma 652 dell'articolo 1 della citata Legge n. 147/2013;

RILEVATO CHE il comma 652 consente al Comune, in alternativa al precedente criterio e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, di commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;

RILEVATO, in adesione al metodo suddetto, “le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti”;

VISTO l'art. 57-bis del D.L. n. 124/2019 e s.m.i., che consente ai Comuni di applicare i coefficienti della TARI indicati nel citato D.P.R. n. 158/1999, sulla base della deroga di cui al comma 652;

CONSIDERATO CHE, per la determinazione delle tariffe, le utenze sono divise in due macrocategorie: utenze domestiche ed utenze non domestiche;

VERIFICATO CHE i costi che devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe TARI devono essere riportati nel piano economico finanziario (P.E.F.), redatto dal gestore del servizio di raccolta e di smaltimento dei rifiuti;

ATTESO CHE l'articolo 5 del nuovo metodo tariffario non si esprime sul concreto metodo di calcolo delle tariffe, limitandosi a confermare, per tale aspetto, il D.P.R. n. 158/1999, ossia il metodo normalizzato (MNR) ancorato su coefficienti potenziali di produzione del rifiuto, da applicare in assenza di un sistema di monitoraggio realizzato sullo specifico territorio;

RILEVATO CHE le indicazioni riportate dalla deliberazione n. 443/2019 confermano l'utilizzo dei parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999;

CONSIDERATO, pertanto, che le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune, moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti, pur con la possibilità di applicare le semplificazioni;

DATO ATTO CHE la superficie assoggettabile al tributo "è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati";

RITENUTO, pertanto, che anche con il nuovo metodo tariffario, i parametri per la determinazione della tariffa TARI rimangono la superficie di riferimento per ogni utenza e la correlata produzione media;

RICHIAMATO l'art. 57 bis, comma 1, L. 26 ottobre 2019, n. 129, il quale, attraverso la modifica dell'articolo 1, comma 652, della legge n. 147/2013, ha prorogato la possibilità per i Comuni di utilizzare il metodo semplificato nella determinazione delle tariffe della TARI;

VISTE le tariffe per il pagamento della tassa sui rifiuti dell'anno 2020, determinate con atto di Consiglio Comunale n.4 del 10.07.2020 sulla base del Piano Finanziario anno 2019 in attesa della validazione da parte dell'Ente competente ATA Rifiuti ATO3 Macerata, così come previsto dal D.L. n. 18 del 17/03/2020 art. 107 comma 5, per il quale: *"I comuni possono in deroga all'art. 1 comma 654 e 683 della legge 27/12/2013 , 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020"*;

RILEVATO CHE in data 22 maggio 2020, con propria Determinazione n. 2/2020, il competente Ente di Governo dell'ambito, ATA Rifiuti ATO 3 Macerata, ha validato il piano finanziario del servizio integrato dei rifiuti per l'anno 2020 (*Allegato A*) comunicandolo al Comune tramite PEC (acquisita al ns. Protocollo al n. 1843 in data 29.05.2020), dal quale emergono costi complessivi per l'anno 2020 di € 91.598,00 così ripartiti:

COSTI del gestore Cosmari	€ 71.823,00
COSTI diretti del Comune	€ 19.776,00

CONSIDERATO CHE alle tariffe di costo di cui sopra, va sottratto l'importo di € 372,00 relativo al costo della gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (rimborsato dal MIUR), a norma dell'art. 1, comma 655, della Legge 27/12/2013, n. 147, con l'effetto che i costi da coprire ammontano a € 91.226,00;

PRESO ATTO che lo scostamento determina la percentuale del 5,23% di costi maggiori per l'anno 2020 rispetto a quelli del 2019;

RITENUTO opportuno ripartire il maggior onere in 3 anni, a partire dal 2021, così come stabilito dal D.L. 18 del 17/03/2020 art. 107, comma 5;

VISTO il Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18 recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

ATTESO CHE, in considerazione delle misure adottate a livello nazionale e locale e tenuto conto delle criticità sul tessuto socio-economico prodotte dall'emergenza in atto l'ARERA, con deliberazione n. 158/2020/R/rif del 5 maggio 2020, recante “Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell'emergenza da COVID-19”, è intervenuta con l'intenzione di regolare le modalità per il riconoscimento sul territorio nazionale di riduzioni tariffarie e agevolazioni rivolte alle utenze maggiormente colpite, adottando misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, secondo cui, ferme restando le prerogative già attribuite dalla legge 147/13 agli Enti locali in materia di riduzioni ed esenzioni tariffarie, ha previsto la possibilità per gli Enti territorialmente competenti (e in ogni caso in accordo con l'Ente locale), di introdurre per l'anno 2020 specifiche agevolazioni;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 10.10.2020, con la quale sono state confermate per l'anno 2020 le tariffe TARI anno 2019, avvalendosi della facoltà prevista dal comma 5, dell'articolo 107 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18;

CONSIDERATO CHE con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 10/07/2020, è stata prevista la riduzione dei 3/12 per le sole attività produttive che, a seguito dell'emergenza Covid-19, hanno dovuto sospendere l'attività;

RILEVATO CHE, sulla base di quanto chiarito dall'IFEL con nota del 24 aprile 2020, le riduzioni del prelievo sui rifiuti, per le categorie economiche colpite dalle conseguenze dell'emergenza, COVID-19 possono essere finanziate con entrate proprie del bilancio comunale;

DATO ATTO CHE, secondo la citata nota IFEL, la previsione contenuta nel comma 660 della legge n. 147 del 2013, non rappresenta un impedimento all'approvazione di misure agevolative Tari nella delibera tariffaria, in quanto le agevolazioni in questione sono riduzioni tariffarie “episodiche”, da ricondurre all'imprevista situazione di emergenza sanitaria, mentre nel Regolamento, di norma, sono disciplinate le riduzioni “stabili”, destinate ad essere applicate in ogni anno d'imposta;

VISTI i pareri favorevoli sulla regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione in esame, resi dal Responsabile Finanziario, a norma degli articoli 49, comma 1 e 147-bis, comma 1, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

RITENUTO, per l'urgenza di provvedere, di far uso della facoltà assentita dall'articolo 134, comma 4, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, rendendo la presente deliberazione immediatamente eseguibile;

CON 8 VOTI favorevoli e 2 astenuti (Anselmi Massimiliano e Anselmi Raffaele), su 11 Consiglieri assegnati, 10 Consiglieri presenti e 8 Consiglieri votanti, legalmente espressi;

DELIBERA

1. DI RICHIAMARE E APPROVARE la premessa alla narrativa, dichiarandola parte integrante, sostanziale e quale motivazione del provvedimento, a norma dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. DI APPROVARE il Piano Economico Finanziario del servizio rifiuti (PEF) per l'anno 2020, così come validato dal competente Ente di Governo dell'ambito, ATA Rifiuti ATO 3 Macerata di cui in allegato.
3. DI RIPARTIRE il maggior costo previsto per l'anno 2020, quantificato nella percentuale del 5,23%, in 3 anni a partire dal 2021.

Inoltre,

IL CONSIGLIO COMUNALE

RILEVATA la necessità di dare attuazione immediata al presente provvedimento;

VISTO l'articolo 134, comma 4, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, per il quale:
“4. Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio o della giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.»;

Con la stessa votazione riportata in premessa;

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile.

E' fatta salva la lettura e la definitiva approvazione del presente verbale nella prossima seduta.-

IL PRESIDENTE
F.to POMPEI MATTEO

IL SEGRETARIO
F.to ERCOLI PASQUALE

Prot. N. 286

li, 20/01/2021

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.

Il Segretario
F.to ERCOLI PASQUALE

E` copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.
Dalla Residenza municipale, li 20/01/2021

Il Segretario
ERCOLI PASQUALE

La suestesa deliberazione è divenuta esecutiva il 23/12/2020

[] in seguito alla pubblicazione all'Albo Pretorio di questo comune
dal al senza reclami;

[X] in quanto dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi
dell'art.134, comma 4, del D.L.vo 18/08/2000, n.267.

Il Segretario
F.to ERCOLI PASQUALE